



## *Studio Perry Mason*

---

**Caso n. 5 del 27.10.2021**

**Gruppo: LAMPIS**

**Componenti del gruppo: Gaia Lampis – Benedetta Girotti – Ludovica Landi – Anna Gaziano – Chiara Di Giovanni**

**Discussione in aula: sì**

Prendendo per vero che la collega di T., nonché madre della vittima, fosse a conoscenza degli abusi sessuali subiti dalla figlia; in conformità con l'Art 40 c.p. 2, il quale stabilisce che non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, e ai sensi dell'Art. 110 c.p., il quale stabilisce che nel caso in cui più persone concorrono per il medesimo reato, ciascuna è punibile con la pena prevista dal suddetto reato, l'imputata potrà essere ritenuta responsabile, a titolo di omissione, degli atti di violenza sessuale commessi dal rispettivo coniuge. La collega di T. dovrà rispondere delle conseguenze derivanti dalla violenza sessuale e potrà essere ritenuta colpevole di violenza sessuale ai sensi dell'articolo 609 bis, e punita con la reclusione da sei a dodici anni. Inoltre, in sede di giudizio potrebbero essere applicate ad entrambi i soggetti colpevoli, le circostanze aggravanti specifiche previste all'articolo 609 ter comma 1 punto 1 e comma 2, le quali prevedono rispettivamente un aumento della pena di un terzo se i fatti sono commessi da un genitore, e un ulteriore aumento della metà nel caso in cui la vittima non abbia compiuto gli anni quattordici. In questo caso, trovandoci di fronte ad un concorso omogeneo di circostanze aggravanti, in conformità con l'articolo 63 comma 2 c.p., alla pena prevista per violenza sessuale va calcolato l'aumento di pena per una sola circostanza e successivamente, sulla pena così determinata si effettuerà l'ulteriore aumento previsto dalla seconda circostanza aggravante. Tuttavia, va tenuto presente che la pena non può superare il triplo del massimo stabilito per legge per il reato e, in caso di reclusione, non può superare i trent'anni. Inoltre, l'art 330 cc, il quale disciplina la decadenza della responsabilità genitoriale quando vengono violati o trascurati i doveri ad essa inerenti, comporterebbe per la collega di T. ed il marito la sospensione della titolarità dall'esercizio della responsabilità, la sottrazione dei poteri di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio. Come sottolineato inizialmente, queste sono le possibili conseguenze alle quali potrebbe incorrere la collega di T. nel caso in cui in sede di giudizio venga provato che essa fosse effettivamente a conoscenza dei fatti criminosi commessi dal marito. Questo perché non è sufficiente la sola qualità genitoriale, e quindi la sussistenza ai sensi dell'articolo 147 c.c. (o 30 cost.) della potestà genitoriale, e della conseguente posizione di garanzia, affinché l'imputata possa essere accusata di concorso mediante omissione. Sennò, in questo caso, si tratterebbe di una sorta di responsabilità oggettiva riscontrata in capo al soggetto solo per la sua qualità di genitore. In conclusione, se nelle sedi opportune, viene stabilito che, alla luce di determinati comportamenti o situazioni, l'imputata fosse effettivamente a conoscenza dell'esistenza degli abusi sessuali nei confronti della figlia e che quindi avesse di conseguenza il potere, la possibilità, nonché l'obbligo di agire attivamente, non per forza mediante denuncia, per porre fine ed impedire i reati di cui accusato il marito essa potrà essere effettivamente ritenuta altrettanto colpevole.